



REGOLAMENTO PER LA RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE DELL'ORDINE

*Approvato dal Consiglio dell'Ordine il 14 ottobre 2024
e aggiornato nella seduta del 13 ottobre 2025*



SOMMARIO

ART. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO	3
ART. 2 - FORME DI GESTIONE.....	3
ART.3 - DEFINIZIONI	3
ART.4 - ATTI PROPEDEUTICI ALLA RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE.....	3
ART.5 - SOLLECITO DI PAGAMENTO.....	4
ART. 6 - RESPONSABILE DELLA RISCOSSIONE COATTIVA	4
ART. 7 - AVVIO DELLA RISCOSSIONE COATTIVA.....	4
ART. 8 - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO	5
ART. 9 - EFFICACIA DELL'INGIUNZIONE COME TITOLO ESECUTIVO E COME PRECETTO	5
ART. 10 – TERMINI E MODALITÀ DI IMPUGNAZIONE DELL'INGIUNZIONE	6
ART. 11 - RICHIESTE DI SGRAVIO/ RIMBORSO	6
ART. 12 - AZIONI CAUTELARI, CONSERVATIVE ED ESECUTIVE	7
ART. 13 - RATEAZIONE DEI PAGAMENTI	7
ART. 14 – SOMME DI MODESTO AMMONTARE	8
ART. 15- TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.....	8
ART. 17 - DISPOSIZIONI FINALI	8
ALLEGATO.....	9



ART. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 6, comma 3 del Decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139, "*Costituzione dell'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, a norma dell'articolo 2 della legge 24 febbraio 2005, n. 34*", disciplina le attività concernenti la gestione della riscossione coattiva di tutte le entrate, tributarie e patrimoniali, dell'Ordine nelle ipotesi in cui abbiano avuto esito negativo le procedure di riscossione ordinaria.

ART. 2 - FORME DI GESTIONE

1. Sulla base di valutazioni di efficacia, efficienza ed economicità del servizio, la riscossione coattiva delle entrate dell'Ordine può essere effettuata:

- in proprio con la procedura dell'ingiunzione di pagamento di cui al Regio Decreto 14 aprile 1910, n.639, applicando, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nel titolo II del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 e successive modifiche, ferma restando l'applicabilità delle procedure ordinarie di cui al Codice di Procedura Civile;
- tramite la procedura del ruolo di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; in tal caso la riscossione coattiva è affidata all'Agenzia delle Entrate - Riscossione che opera mediante ruolo ai sensi dei decreti legislativi 26 febbraio 1999, n. 46 e successive modifiche e 13 aprile 1999, n. 112 e successive modifiche.

2. Le attività inerenti la riscossione coattiva delle entrate è assicurata dagli uffici dell'Ordine anche tramite affidamenti di segmenti di attività a soggetti esterni.

3. La riscossione coattiva tramite ingiunzione di pagamento è disciplinata dalla legge e dal presente regolamento.

ART.3 - DEFINIZIONI

1. Ai fini del presente regolamento si intende per:

- a) "lista di carico": l'elenco di debitori contenente dati anagrafici e identificativi del debito di ciascun soggetto moroso;
- b) "entrate tributarie": le entrate aventi natura tributaria, quali, a esempio, i contributi annuali di iscrizione imposti dall'Ordine o riscossi per conto del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili;
- c) "entrate patrimoniali di diritto pubblico" le entrate che hanno fonte in un atto amministrativo, quali, a esempio, i rimborsi per spese amministrative;
- d) "entrate patrimoniali di diritto privato" le entrate che hanno fonte in obbligazioni civilistiche tra l'Ordine e soggetti privati, quali, a esempio, i compensi per i servizi prestati dall'Organismo di composizione delle crisi da sovraindebitamento;
- e) "entrate": le entrate di cui alle lettere b), c) e d);
- f) "Responsabile delle entrate dell'Ordine": il Consigliere Tesoriere.

ART.4 - ATTI PROPEDEUTICI ALLA RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE

1. Per le entrate tributarie l'ingiunzione o la cartella devono essere precedute, di norma, dalla notifica dell'atto impositivo, che, divenuto definitivo, costituisce titolo propedeutico idoneo all'ingiunzione di pagamento e/o all'iscrizione a ruolo.



2. Per le entrate patrimoniali l'ingiunzione o la cartella devono essere preceduti, di norma, dall'atto propedeutico individuato dalle singole norme di legge, dalle disposizioni regolamentari o da accordi contrattuali (es. la notifica di addebito delle spese amministrative per i procedimenti disciplinari semplificati o il contratto fra l'Organismo di Composizione della Crisi e il debitore istante).

3. L'ingiunzione ha natura cumulativa di titolo esecutivo e di precetto, e può essere impugnata solo per vizi propri. Qualora l'ingiunzione non sia preceduta dall'atto propedeutico essa può essere impugnata anche per contestare nel merito la pretesa debitoria.

ART.5 - SOLLECITO DI PAGAMENTO

1. Per garantire una gestione efficiente ed efficace dell'attività di riscossione coattiva nonché per evitare la prescrizione dei crediti dell'Ordine il Responsabile delle entrate deve provvedere a sollecitare/intimare il pagamento di quanto non versato non oltre l'anno successivo a quello in cui il versamento doveva essere effettuato in modo spontaneo, notificando apposito atto di sollecito/intimazione mediante Posta Elettronica Certificata, raccomandata A/R, o altra modalità prevista dalla legge, ai sensi dell'art. 1219 del codice civile. Con l'atto di sollecito/intimazione viene dato al debitore un termine non inferiore a quindici giorni per effettuare il pagamento, ponendo a carico dello stesso gli interessi legali decorrenti dalla scadenza originaria del pagamento alla data di elaborazione del sollecito o gli interessi previsti da specifiche disposizioni regolamentari, fermo restando che l'attività di sollecito/intimazione potrà essere svolta, nel rispetto dei diversi termini e modalità stabiliti dalle vigenti disposizioni regolamentari e/o dalle normative speciali.

ART. 6 - RESPONSABILE DELLA RISCOSSIONE COATTIVA

1. Il Responsabile della riscossione coattiva è individuato nella figura del Direttore dell'Ordine o altro funzionario incaricato dal Consiglio dell'Ordine.

2. Sono attribuite al Responsabile della riscossione coattiva, la firma dell'ingiunzione per la riscossione coattiva ai sensi del Decreto n. 639/1910, nonché, nel caso di riscossione coattiva con la procedura di cui al Decreto n. 602/1973 e successive modificazioni e integrazioni, tutte le attività necessarie alla riscossione a mezzo ruolo, sulla base dei titoli posti a fondamento della pretesa debitoria la cui definizione resta in capo al Responsabile delle entrate.

ART. 7 - AVVIO DELLA RISCOSSIONE COATTIVA

1. Il Responsabile delle entrate, scaduto il termine previsto per il pagamento dell'atto propedeutico proprio di ciascuna entrata di cui al precedente art. 4 o dell'eventuale atto di sollecito/intimazione di cui al precedente art. 5, trasmette al Consiglio dell'Ordine i dati relativi alle posizioni debitorie in stato di morosità affinché lo stesso valuti se procedere, e con quale modalità, alla riscossione coattiva.

2. Il Responsabile della riscossione coattiva, ricevuta la delibera di Consiglio contenente l'elenco delle posizioni debitorie da riscuotere coattivamente e le modalità di riscossione scelte, procederà applicando:

- per le ingiunzioni di pagamento il Regio Decreto 14 aprile 1910, n.639, e, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nel titolo II del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, nonché il presente regolamento;
- per le procedure ordinarie il codice di procedura civile;



- per la procedura tramite ruolo il Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

ART. 8 - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO

1. Nel caso di riscossione coattiva mediante ingiunzione di pagamento, di cui al Decreto n. 639/1910, il Responsabile della riscossione coattiva notifica apposito atto di ingiunzione di pagamento.

2. L'ingiunzione di pagamento deve contenere i seguenti elementi essenziali:

- l'Indicazione del debitore;
- l'Indicazione del soggetto creditore;
- l'ordine o intimazione ad adempiere;
- l'indicazione dell'ammontare della somma dovuta, e dettaglio del relativo importo;
- l'indicazione dell'atto propedeutico divenuto definitivo;
- il termine entro cui adempiere al pagamento, ovvero entro 30 gg per le entrate patrimoniali o entro 60 gg. per le entrate tributarie, dalla notifica dell'ingiunzione;
- l'avvertimento della messa in atto delle azioni cautelari ed esecutive in caso di mancato pagamento entro il termine;
- l'indicazione dell'Autorità presso cui è possibile proporre impugnazione e dei termini per proporre l'impugnazione stessa;
- l'indicazione del Responsabile del procedimento;
- le indicazioni presso cui è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto;
- la sottoscrizione dell'atto da parte del Responsabile della di riscossione coattiva.

3. Con l'ingiunzione è chiesto al debitore il pagamento, oltre degli importi non versati indicati nell'atto propedeutico di cui al precedente articolo 4 o nell'eventuale atto di sollecito di cui al precedente articolo 5, anche dei seguenti ulteriori oneri:

- le spese di notifica dell'ingiunzione;
- per le entrate tributarie, gli interessi, calcolati in misura del saggio legale decorrenti dalla data di scadenza originaria alla data di elaborazione dell'atto di ingiunzione;
- per le entrate patrimoniali o assimilate, gli interessi, decorrenti dal giorno in cui sono divenuti esigibili alla data di elaborazione dell'atto di ingiunzione;
- eventuali ulteriori spese amministrative sostenute per l'attività di gestione della procedura coattiva, non vietate o in contrasto con norme di legge, determinate con apposito atto del Consiglio dell'Ordine. Dette spese possono essere rideterminate periodicamente dal Consiglio dell'Ordine sulla base delle effettive spese sostenute per la gestione della riscossione coattiva.

4. Con la medesima ingiunzione potrà essere chiesto il pagamento cumulativo di tutti i crediti di uguale natura vantati dall'Ordine nei confronti del medesimo soggetto debitore.

ART. 9 - EFFICACIA DELL'INGIUNZIONE COME TITOLO ESECUTIVO E COME PRECETTO

1. L'ingiunzione di pagamento è un atto amministrativo che costituisce titolo esecutivo speciale, di natura stragiudiziale, una volta notificato al soggetto debitore e da questi non impugnato, o se impugnato, con ricorso rigettato.

2. Essa contiene gli elementi e, quindi, assolve, anche, la funzione di precetto.

3. In qualità di titolo esecutivo, essa è soggetta al termine di prescrizione ordinario decennale.



4. In qualità di precetto, la sua efficacia cessa trascorso un anno dalla sua notificazione.
5. Se nel termine di cui sopra, non è iniziata l'esecuzione, l'ingiunzione perde efficacia relativamente e limitatamente alla sua funzione di precetto.
6. Ai fini dell'avvio delle procedure esecutive, il Responsabile della riscossione coattiva rinnova l'efficacia del precetto tramite la reiterazione della notificazione dell'ingiunzione di pagamento di cui sopra oppure tramite l'avviso di cui all'art. 50 comma 2 del D.P.R. n. 602/73.

ART. 10 – TERMINI E MODALITÀ DI IMPUGNAZIONE DELL'INGIUNZIONE

1. L'impugnazione dell'ingiunzione di pagamento è effettuata, a norma dell'art. 3 del R.D. 639/1910, mediante ricorso o opposizione.
2. Nel caso di ingiunzione relativa ad entrate di natura tributaria il termine per l'impugnazione è di 60 giorni dalla notifica. Entro tale data il ricorso deve essere notificato al Protocollo Generale dell'Ordine e il contenzioso si instaura ove la parte depositi alla Corte di giustizia tributaria di primo grado, entro i successivi 30 giorni, la copia del ricorso e la prova di avvenuta notifica all'Ordine. I termini in precedenza indicati sono perentori. Il ricorso deve essere formato con le modalità indicati al decreto legislativo 546/1992 ss.mm.
3. Nel caso di ingiunzione relativa ad entrate di natura patrimoniale o assimilata, invece, il termine per l'impugnazione è pari a 30 giorni dalla notifica. Il termine di 30 giorni non è perentorio ai fini della proposizione dell'opposizione e ha rilevanza solo in relazione all'esecuzione dell'ingiunzione. Il decorso del termine di 30 giorni senza che sia stata depositata opposizione all'A.G.O. preclude la facoltà di conseguire la sospensione dell'esecuzione in forza dell'ingiunzione, ma la parte potrà comunque anche oltre il termine dei 30 giorni procedere alle opposizioni ai sensi degli artt. 615, 1° comma e 617, 1° comma c.p.c., prima che sia iniziata l'esecuzione.
4. L'ingiunzione non acquista efficacia di giudicato. La decorrenza del termine per l'opposizione non ha conseguenze di ordine processuale, generando unicamente l'effetto sostanziale di irretrattabilità del credito e conseguente inapplicabilità dell'art. 2953 del codice civile ai fini della prescrizione.
5. Nel caso di entrate patrimoniali o assimilate l'opposizione all'ingiunzione richiede la forma dell'atto di citazione (art. 163 per i giudizi di cognizione, artt. 615, 1° comma e 617, 1° comma c.p.c.) e la competenza è del giudice di pace per le controversie di valore non superiore a 10.000 euro; per gli altri casi la competenza spetta al Tribunale, ai sensi del disposto dell'art. 7 del codice di procedura civile
6. L'atto di opposizione giudiziaria è sottoposto al pagamento del contributo unificato ordinario in relazione al valore (DPR 30 maggio 2002 n. 115 e ss.mm.).
7. In caso di impugnazione la competenza spetta al Responsabile della riscossione coattiva che si avvarrà della collaborazione del Responsabile delle entrate.

ART. 11 - RICHIESTE DI SGRAVIO/ RIMBORSO

1. Le richieste di sgravio/rimborso della somma oggetto di ingiunzione sono presentate all'ufficio amministrazione e contabilità dell'Ordine che provvede a raccogliere e protocollare tutte le istanze acquisite distinte per tipologia di entrata. Le istanze sono istruite dallo stesso ufficio secondo modalità e tempi previamente concordati con il Responsabile delle entrate. Il Responsabile delle entrate redige una proposta di provvedimento motivato di accoglimento e/o di diniego dello sgravio/ rimborso da sottoporre al Consiglio dell'Ordine. Il provvedimento finale adottato dal



Consiglio dell'Ordine sarà comunicato al debitore dall'ufficio amministrazione e contabilità non oltre 45 giorni dal ricevimento dell'istanza, mediante Posta elettronica Certificata, raccomandata A.R o altra modalità di notifica.

2. Le richieste di sgravio non interrompono i termini per ricorrere.

3. In caso di affidamento a soggetto esterno del servizio di riscossione coattiva o di segmenti del medesimo, l'ufficio amministrazione e contabilità dovrà attenersi alle disposizioni contrattuali.

ART. 12 - AZIONI CAUTELARI, CONSERVATIVE ED ESECUTIVE

1. In caso di mancato pagamento dell'ingiunzione, il Responsabile della riscossione coattiva adotta tempestivamente le azioni cautelari e/o esecutive previste dalla legge e nel rispetto dei limiti imposti dal presente regolamento trasmettendo, con cadenza semestrale, al Consiglio dell'Ordine l'elenco delle azioni cautelari, conservative ed esecutive intraprese con il relativo stato di attuazione.

2. La scelta delle azioni cautelari e/o esecutive da esperire o proseguire per il recupero del credito, è effettuata dal Consiglio dell'Ordine su proposta del Responsabile della riscossione coattiva, tenendo prevalentemente in considerazione il criterio del costo/beneficio secondo i seguenti parametri:

- tipologia del credito,
- importo del credito,
- costo e tempi delle procedure cautelari ed esecutive,
- eventuale contenzioso in atto e possibilità di soccombenza,
- solvibilità del debitore.

3. Nei limiti imposti dalla legge, le azioni esecutive sono intraprese dal Responsabile della riscossione coattiva, salvo quelle demandate a soggetti terzi.

4. Le azioni tutte se avviate e/o applicate sono effettuate nel rispetto dei limiti previsti dalla normativa vigente in materia, compatibilmente con le disposizioni di cui al Decreto n. 639/1910.

5. Le spese inerenti l'attivazione e l'esecuzione delle procedure cautelari ed esecutive sono poste a carico dei debitori nella misura prevista dalla tabella allegata al decreto ministeriale 21 novembre 2000, oltre a quelle eventualmente sostenute anche per la difesa legale.

ART. 13 - RATEAZIONE DEI PAGAMENTI

1. Il Responsabile della riscossione coattiva, fino all'adozione delle misure cautelari o esecutive, può concedere, su istanza del debitore che versi in stato di temporanea situazione di oggettiva difficoltà economica, una rateazione dei pagamenti delle somme per le quali è stata avviata la procedura di riscossione coattiva. Il debitore, al fine di ottenere la rateazione, a corredo dell'istanza da presentare utilizzando il modello in allegato, deve presentare documentazione idonea a rappresentare la propria situazione economico finanziaria.

2. La rateazione viene concessa con le seguenti modalità:

- a) pagamento delle somme dovute in rate mensili di pari importo fino ad un massimo di ventiquattro, secondo il seguente schema:

Ammontare del debito	Numero massimo rate mensili
Per debiti fino a € 2.000,00	12
Per debiti superiori a € 2.000,00	24



- b) importo minimo di ciascuna rata € 100,00 mensili oltre interessi al tasso legale;
 - c) nella prima rata sono addebitate le spese di notifica dell'ingiunzione;
 - d) le rate nelle quali il pagamento è dilazionato scadono l'ultimo giorno di ciascun mese;
 - e) se le somme dovute sono superiori a € 10.000,00, il debitore è tenuto a presentare idonea garanzia commisurata al totale delle somme dovute, per il periodo di rateazione dell'importo dovuto aumentato di un anno, mediante polizza fideiussoria o fideiussione bancaria "a prima richiesta".
3. Il Responsabile della riscossione coattiva, esaminata l'istanza di rateazione presentata dal debitore, in caso di accoglimento, emana un apposito provvedimento contenente il piano di rateazione.
4. In caso di mancato pagamento di due rate anche non consecutive:
- a) il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione;
 - b) l'intero importo ancora dovuto è immediatamente e automaticamente riscuotibile in unica soluzione;
 - c) il pagamento non può essere ulteriormente rateizzato.
5. La concessione della rateazione del pagamento di contributi annuali di iscrizione per i quali è stata avviata la procedura di riscossione coattiva, non è considerata assolvimento dell'obbligo di versamento integrale, all'Ordine, del contributo.

ART. 14 – SOMME DI MODESTO AMMONTARE

1. Non si procede all'emissione di ingiunzione qualora l'importo dovuto, comprensivo di interessi, sia inferiore a € 20,00. Tale limite si intende riferito all'intero debito, anche derivante da entrate o annualità diverse. Il debito resta comunque dovuto dal soggetto moroso e potrà essere richiesto cumulativamente, fatta salva la prescrizione.

ART. 15- TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

- 1. I dati personali dei contribuenti saranno oggetto di trattamento da parte dell'ufficio che si occuperà della riscossione coattiva per il perseguimento delle sole finalità istituzionali per le quali i dati stessi sono stati forniti nel pieno rispetto del D.Lgs 196/2003 e s.m.i..
- 2. Il trattamento dei dati sarà effettuato mediante strumenti informatici oltre che manuali e su supporti cartacei, ad opera di soggetti appositamente incaricati.
- 3. I dati trattati non saranno oggetto di diffusione, se non per espressa previsione di legge o di regolamento.

ART. 17 - DISPOSIZIONI FINALI

- 1. Il presente regolamento entra in vigore a decorrere dal 15 ottobre 2024.
- 2. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.
- 3. Per quanto non previsto dal presente regolamento valgono le disposizioni regolamentari e normative vigenti afferenti le singole entrate.



ALLEGATO

ISTANZA di RATEIZZAZIONE

Al responsabile della Riscossione Coattiva

Il/La sottoscritto/a..... nato/a il.....
a..... (Prov.....) codice fiscale.....
N. di Iscrizione nell'albo o nell'elenco speciale

DICHIARA

- di aver letto e compreso il *“Regolamento per la riscossione coattiva delle entrate dell’Ordine”*, approvato dal Consiglio dell’Ordine nella seduta del 14 ottobre 2024;
- di essere a conoscenza che la concessione della rateazione del pagamento di contributi annuali di iscrizione per i quali è stata avviata la procedura di riscossione coattiva, non è considerata assolvimento dell’obbligo di versamento integrale, all’Ordine, del contributo;
- di trovarsi in una temporanea situazione di obiettiva difficoltà economico-finanziaria e a dimostrazione di quanto dichiarato, allega la seguente documentazione
 -
 -

e ai sensi dell’articolo 13 del *“Regolamento per la riscossione coattiva delle entrate dell’Ordine”*, approvato dal Consiglio dell’Ordine nella seduta del 14 ottobre 2024:

CHIEDE

la dilazione delle somme indicate nelle seguenti ingiunzioni di pagamento:

n.....n.....

n.....n.....

per un importo complessivo di euro

secondo un piano di rateizzazione in rate di importo costante.

Luogo e data..... Firma

ALLEGATI:

A.

B.